

**Nuovo diritto sull'adozione
per le famiglie arcobaleno:
tutto quello che
c'è da sapere**

Dal 1° gennaio 2018 il diritto svizzero ha esteso l'adozione del figlio del/della coniuge, del/della partner o del/della compagno/a alle coppie dello stesso sesso. Consentendo così ai genitori non legalmente costituiti di stabilire un rapporto giuridico con il figlio, il diritto svizzero riconosce per la prima volta la realtà delle famiglie arcobaleno.

Tuttavia, tale riconoscimento è solo parziale. L'adozione congiunta continua ad essere esclusa per le coppie dello stesso sesso, così come la procreazione medicalmente assistita (PMA) e la gestazione per altri (GDA). Mentre quest'ultima è vietata in Svizzera per tutte le coppie, l'adozione congiunta e la PMA sono aperte, a determinate condizioni, alle coppie di sesso opposto. Continuano quindi ad esistere delle disuguaglianze tra le coppie a seconda del loro orientamento sessuale.

Poiché tali modifiche legislative sono entrate in vigore recentemente, la loro attuazione pratica solleva ancora molte domande. Infatti, il Parlamento ha semplicemente aperto alle coppie dello stesso sesso l'adozione tradizionalmente destinata ai genitori adottivi eteroparentali e la revisione del diritto dell'adozione non è quindi stata concepita per rispondere alla realtà delle famiglie arcobaleno.

Visto che la procedura per l'adozione del bambino nell'ambito delle famiglie arcobaleno non è ancora stata stabilita con precisione dalle autorità cantonali e in attesa della pubblicazione di un opuscolo informativo sui diritti delle persone LGBT nell'autunno 2018 da parte della Law Clinic, questo opuscolo intende fornire una panoramica delle condizioni giuridiche della procedura di adozione.

Chi siamo?

La *Law Clinic* è un corso di Master offerto dalla Facoltà di Diritto dell'Università di Ginevra. Il corso affronta il diritto e i diritti umani da un punto di vista pratico e ha come obiettivo finale la redazione, in collaborazione con le associazioni e le istituzioni, nonché con le persone interessate, di un opuscolo di informazioni giuridiche da parte degli/delle studenti/studentesse.

Nell'autunno 2018, la *Law Clinic* pubblicherà un opuscolo sui diritti delle persone LGBT, che non solo conterrà maggiori informazioni sulla genitorialità, ma risponderà anche ad altre domande, relative ad esempio al lavoro, all'abitazione, alla migrazione, alla salute, ai rapporti con la polizia o alla situazione specifica dei minori LGBT.

Per saperne di più sulla Law Clinic o seguire le nostre news:

www.unige.ch/droit/lawclinic

Facebook : Law Clinic sur les droits des personnes vulnérables

A quali condizioni posso adottare il figlio del mio/della mia partner registrato/a o del mio/ della mia compagno/a dello stesso sesso?

Dal 1° gennaio 2018, posso adottare il figlio del mio/della mia partner registrato/a o del mio/della mia compagno/a se rispetto le seguenti condizioni al momento della richiesta di adozione:

- **Ho una differenza di età con il bambino superiore ai 16 anni e inferiore ai 45 anni** (sono tuttavia possibili eccezioni a questa regola).

- **Sono in comunione domestica con il mio/la mia partner registrato/a o compagno/a da almeno tre anni.** Per soddisfare questo criterio, di solito devo essere in una relazione stabile e dimostrare che vivo con il mio/la mia partner registrato/a o compagno/a (posso provarlo ad esempio grazie ad un contratto di locazione congiunta, dichiarazioni dei redditi o bollette telefoniche). Avere un domicilio legale comune facilita la prova.

- **Mi sono occupato/a del bambino da almeno un anno.** Devo aver fornito assistenza e educazione al bambino per almeno un anno, il che, in linea di principio, significa che devo convivere stabilmente con il bambino. In linea di principio, sono ammessi soggiorni occasionali fuori casa, ad esempio per motivi professionali. Devo quindi attendere almeno un anno dopo la nascita del bambino per poter presentare una domanda di adozione.

- **Ho ottenuto il consenso del/dei genitore/i legale/i.** Devo quindi avere il consenso del mio/della mia partner o compagno/a, ma, eventualmente, anche di un genitore legale, al di fuori della nostra coppia. Tuttavia, non è necessario il consenso delle persone che hanno solamente un legame biologico con il bambino. Ciò significa che, se ho beneficiato del dono di sperma di un donatore privato, il suo consenso non è necessario. Se il donatore è noto, le autorità possono tuttavia esigere che quest'ultimo sia informato a proposito della procedura, il che può comportare problemi pratici se il donatore desidera mantenere l'anonimato.

- **Ho ottenuto il consenso del bambino, se è capace di discernimento.** Per l'adozione, la capacità di discernimento non è legalmente associata ad un'età minima e può variare a seconda della maturità del bambino. Le autorità dispongono inoltre di un certo margine di manovra per decidere il limite di età, che in genere è di circa 12 anni.

Precisiamo ancora una volta che non è necessario essere in un'unione domestica registrata per adottare il figlio del/della proprio/a compagno/a.

Per garantire che l'adozione sia nell'interesse superiore del bambino, le autorità esaminano l'esistenza di un legame emotivo tra me e il bambino che desidero adottare. L'indagine si basa in particolare su una o più interviste ai genitori (con l'obiettivo in particolare di evocare con loro la storia della famiglia), su una visita domiciliare alla presenza dei genitori e dei figli. Un incontro ("audizione") individuale con il bambino è possibile a partire dai sei anni circa, ma le pratiche variano da cantone a cantone.

Dopo l'adozione del figlio del mio/della mia partner o del mio/della mia compagno/a, io e lui/lei saremo considerate/i come genitori a pieno titolo con gli stessi diritti e doveri. Se il bambino ha avuto un altro rapporto genitore-figlio con una persona al di fuori della nostra coppia, questo rapporto cessa di esistere con l'adozione. Il diritto svizzero riconosce in effetti solo due rapporti genitori-figli.

Basi giuridiche : CC art. 264, art. 264c cpv. 1 cap. 1, cpv. 2, cpv. 3, art. 265, art. 265a ; LUD art. 28

Se sono separato/a dal mio/dalla mia partner o dal mio/dalla mia compagno/a, posso ancora adottare il suo bambino?

Secondo il diritto in vigore, devo essere in un'unione domestica con il mio/la mia partner o compagno/a al momento della domanda di adozione. Pertanto, se non soddisferò più questo criterio al momento della presentazione della domanda di adozione, quest'ultima verrà probabilmente respinta.

Tuttavia, questa interpretazione restrittiva del diritto potrebbe cambiare in futuro.

Se, dopo aver presentato la domanda di adozione, decidessimo di separarci ma, nonostante ciò, le altre condizioni dell'adozione fossero soddisfatte, potrei completare la procedura di adozione dei figli del mio/della mia ex partner o del mio/della mia ex compagno/a.

Base giuridica: CC art. 264 quater



Il bambino è ascoltato dalle autorità a proposito dell'adozione?

In linea di principio, il bambino che intendo adottare viene ascoltato dalle autorità, purché abbia l'età necessaria per farlo. Le autorità hanno un certo margine di manovra nel determinare il limite di età a partire da cui il bambino sarà ascoltato. L'audizione è in generale possibile a partire dai sei anni circa, ma le pratiche variano da cantone a cantone.

Ricordiamo che, se mio figlio è in grado di discernere, non solo deve essere ascoltato, ma deve anche dare il suo consenso all'adozione.

L'audizione del bambino deve essere condotta in modo tale che rispetti l'interesse superiore del bambino. Dovrebbe essere preparata in consultazione con i genitori, ciò dovrebbe consentire alle autorità di comprendere il contesto familiare in cui il bambino sta evolvendo e di tenerne conto durante l'audizione.

Va inoltre osservato che l'audizione costituisce un diritto del minore (in particolare garantito dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, ratificata dalla Svizzera) e non un dovere: il minore può quindi rifiutarsi di essere ascoltato. Il bambino deve inoltre poter essere accompagnato, se lo desidera, da una persona di fiducia che non siano i genitori.

Basi giuridiche: Convenzione sui diritti del fanciullo, CC art. 268abis

Se il mio/la mia partner o compagno/a ha altri figli oltre al bambino da adottare, devono dare il loro consenso all'adozione?

Se io stesso ho dei figli al di fuori della nostra coppia, devono dare il loro consenso?

No, se il mio/la mia partner, il mio/la mia compagno/a o io abbiamo altri figli (al di fuori del nostro rapporto), quest'ultimi non devono consentire all'adozione. Essi devono tuttavia essere ascoltati dalle autorità. L'adozione non deve danneggiare in modo sproporzionato i loro interessi.

Base giuridica: CC art. 268a quater

Se partorisco un bambino, le autorità cercheranno il donatore di sperma anche se la mia partner o compagna vuole adottarlo?

Quando una donna in un'unione domestica registrata o una donna sola partorisce, lei è l'unico genitore legale fino a quando non vi è un riconoscimento di paternità. Le autorità possono tuttavia effettuare una ricerca per stabilire la discendenza paterna se ritengono che ciò sia nell'interesse superiore del minore. Tuttavia, se la mia partner o compagna desidera adottare il bambino, di norma le autorità non dovrebbero avviare una ricerca di paternità.

Basi giuridiche: Cst. art. 119, cpv. 2, lett. g; CC art. 308

Se il donatore privato di sperma dichiara in anticipo di non voler diventare il genitore legale, tale rinuncia è valida?

No, a differenza di una PMA ufficiale, una dichiarazione di rinuncia da parte del donatore privato di sperma in Svizzera non è vincolante per il donatore. Secondo il diritto svizzero, è considerato il “padre biologico” del bambino ed è quindi libero di riconoscere un bambino nato in Svizzera fino al momento della sua adozione.

Un accordo con un donatore di sperma non ha quindi alcun valore giuridico; può tuttavia essere utile, ad esempio, per dimostrare le origini del mio progetto genitoriale.

Basi giuridiche: CC art. 27, art. 265 ter

Le autorità possono esigere che riveli loro l'identità del donatore di sperma o della madre surrogata?

No, se questa informazione non compare sul certificato di nascita, le autorità non possono chiedermi di rivelare l'identità del donatore di sperma o della madre surrogata. Non possono inoltre rifiutare l'adozione, minacciarmi di una multa o revocare l'affidamento o l'autorità parentale dei genitori su tale base.

D'altro canto, ogni bambino ha il diritto di conoscere le proprie origini. Ciò significa che, come genitore legale, ho il dovere di condividere con mio figlio le informazioni che ho sull'identità del donatore di sperma o della madre surrogata. Se non lo faccio, non posso tuttavia essere costretto a farlo.

Se le autorità dispongono di informazioni sull'identità del donatore di sperma o della madre surrogata (ad esempio perché figurava nel certificato di nascita), il figlio adulto può chiedere alle autorità di fornire tali informazioni.

Basi giuridiche: CC art. 28, art. 268c, art. 272

Per presentare una domanda di adozione devo rivolgermi alle autorità cantonali competenti.

In Ticino, si tratta del l'Ufficio del aiuto et della protezione, Viale Officine 6, 6501 Bellinzona.

Devo calcolare CHF 1000.- per domanda. I documenti necessari per la domanda di adozione variano notevolmente da un cantone all'altro. Certi cantoni hanno pubblicato sul loro sito una lista dei documenti necessari da fornire.

Berna : Office des Mineurs, Gerechtigkeitsgasse 81, 3001 Berne.

Friburgo : Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'état civil (SAINEC), Boulevard de Pérolles 2, 1701 Fribourg.

Ginevra : Cour de Justice, Section adoption, CP 3108, 1211 Genève 3.

Neuchâtel : Tribunal régional, autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

Pour la ville de Neuchâtel : Hôtel de Ville, 2000 Neuchâtel.

Pour le Littoral et le Val-de-Travers : Hôtel Judiciaire, 2017 Boudry.

Pour les Montagnes et le Val-de-Ruz : Hôtel Judiciaire, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Giura : Service de l'action sociale, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont.

Vallese : Service de la population et des migrations, Avenue de la gare 39, 1950 Sion.

Vaud : Direction de l'état civil, Rue Caroline 2, 1014 Lausanne.

Se ho bisogno di aiuto per la procedura, è utile che mi rivolga ad un'associazione specializzata. Posso per esempio contattare l'Associazione Famiglie Arcobaleno: www.famigliearcobaleno.ch. Su questo sito, posso anche trovare più informazioni sulla procedura.

